

# ATTO COSTITUTIVO DELL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA 51% DANZA"



L'anno 2013, nel giorno sabato 16 febbraio, in Pontassieve (FI), Piazza Cairoli 4/a, si sono riuniti i signori:

- **Fiorini Cristina** nata a Firenze il 19/01/1965, residente in Località Poderuzzo 30/b Nipozzano, Comune di Pelago (FI), Codice Fiscale FRNCST65A59D612Y.
- **Braccini Antonio** nato a Pelago il 20/06/1965, residente in Località Poderuzzo 30/b Nipozzano, Comune di Pelago (FI), Codice Fiscale BRCNTN65H20G420Q.
- **Braccini Giuditta** nata a Bagno a Ripoli l'11/01/1994, residente in Località Poderuzzo Nipozzano 30/b. Codice Fiscale BRCGTT94A51A564Q
- **Paccini Rossella** nata a Firenze il 14 /02/ 1963, residente in Via Cafaggiolo n 75 Località Palaie, Comune di Pelago (FI), Codice Fiscale PCCRSL63B54D612C.
- **Biagi Marco** nato a Pelago il 26/03/1957, residente in Via Cafaggiolo n 75 Località Palaie, Comune di Pelago (FI), Codice Fiscale BGIMRC57C26G420D.
- **Saulino Emanuele** nato a Fiesole il 14/11/1985, residente in Via G. Verdi n.47, Comune di Pontassieve (FI), Codice Fiscale SLNMNL85S14D575M.
- **Vitali Camilla** nata a Firenze il 10/06/1986, residente in viale della Resistenza,22 Rosignano Marittimo (LI) Codice Fiscale VTLCLL86H50D612S

I quali convengono di costituire l'"ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA 51% DANZA", secondo i patti e le modalità di seguito espresse:

- 1) E' costituita, ai sensi dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione non commerciale senza scopo di lucro denominata Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica "51% Danza", con sede in Pontassieve ( FI ) Piazza Cairoli 4/a.
- 2) L'associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale non ha scopi di lucro. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed anche all'estero.
- 3) L'Associazione ha come scopo, la promozione, la diffusione, l'organizzazione di eventi ed attività molteplici come Teatro, Canto, Musica, con particolare riguardo per il settore del ballo. Lo scopo sarà meglio specificato all'art. 4 dello Statuto allegato.
- 4) Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'associazione le persone fisiche e le altre realtà che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

- 4) Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'associazione le persone fisiche e le altre realtà che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
- 5) La vita dell'Associazione è retta, oltre che dalle norme indicate in questo Atto Costitutivo, anche dallo Statuto Sociale, che, debitamente firmato dagli intervenuti, si acclude al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.
- 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.
- 7) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo con poteri di ordinaria e straordinaria gestione, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di 5 anni. Gli intervenuti determinano nel numero di 6 i membri del Consiglio Direttivo e chiamano a comporre il Consiglio stesso per i primi 3 anni ( dal 16/02/2013 al 16/02/2016) i signori:
  - Fiorini Cristina
  - Rossella Paccini
  - Antonio Braccini
  - Giuditta Braccini
  - Emanuele Saulino
  - Marco Biagi
  - Vitali Camilla

Gli intervenuti unanimemente eleggono tra questi, il Presidente del Consiglio Direttivo, la Sig.ra Fiorini Cristina che avrà la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; il Vice-Presidente la Sig.ra Rossella Paccini, il Segretario il Sig.na Braccini Giuditta., il Tesoriere il Sig. Antonio Braccini, il Direttore Artistico Emanuele Saulino.

- 8) L'esercizio amministrativo va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, mentre quello sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio amministrativo. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pontassieve, li 16 febbraio 2013

Fiorini Cristina *Cristina Fiorini*  
Braccini Antonio *Antonio Braccini*  
Paccini Rossella *Rossella Paccini*  
Braccini Giuditta *Giuditta Braccini*  
Biagi Marco *Marco Biagi*  
Saulino Emanuele *Emanuele Saulino*  
Vitali Camilla *Camilla Vitali*



REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MONTECATINI  
AL N. 3279 SERIE 12 NOV 2013 3

ADDETTO  
M...

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

Costituzione- denominazione – sede

#### ART. 1

E' costituita ai sensi dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione non commerciale senza scopo di lucro denominata Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica "51% Danza", con sede in Pontassieve ( Fi ) Piazza Cairoli n. 4/A, per il suo ordinamento interno e per il suo funzionamento, è disciplinata dal presente atto.

### TITOLO II

## ART. 2

L'associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale non ha scopi di lucro. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed anche all'estero.

## ART. 3

L'Associazione ha come scopi:

- A) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e agonistiche
- B) Diffondere il ballo e la danza nei loro multiformi aspetti, culturali, sociali ed etnici.
- C) Organizzare attività e manifestazioni, spettacoli di danza, standard, latino-americano, moderna, classico, contemporanea, folkloristica, freestyle, jazz e quant'altro rientrante nel concetto di danza, attività motorie e/o ludiche.
- D) Organizzare attività molteplici come Teatro, Canto, Musica, a tutti i livelli.
- E) Porre e garantire i servizi di assistenza culturale e sportiva anche attraverso gestioni e convenzioni con terzi operatori.
- F) Gestire locali ed impianti in affitto, propri e strutture sportive di vario genere.
- G) Favorire lo sviluppo di qualità artistiche in elementi naturalmente dotati, creare un ambiente artisticamente elevato in cui queste doti possano evolversi.
- H) Organizzare un corpo di ballo per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni competitive e/o artistiche promosse dalla associazione stessa.
- I) L'associazione potrà inoltre promuovere contatti con altre associazioni aventi scopi analoghi, complementari o simili al proprio, sia in Italia che all'estero, nonché aderire ad associazioni nazionali ed internazionali.
- L) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- M) Al fine del raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, con società o persone singole, oltre che con strutture dello spettacolo.

## TITOLO III

Soci

#### ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'associazione le persone fisiche e le altre realtà che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

#### ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

I soci possono avere le qualifiche di: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

Soci fondatori: sono i firmatari dell'atto di costituzione dell'associazione.

Soci ordinari: sono le persone fisiche interessate alle attività e agli scopi previsti dallo statuto.

Ogni socio dovrà versare: una tassa di ammissione e una quota per la gestione annua dell'associazione.

Soci sostenitori: il Consiglio Direttivo può conferire questa qualifica ad Istituti, Enti e Società nonché a persone fisiche che appoggiano moralmente e materialmente le attività dell'associazione.

Soci onorari: le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali, scientifici e sportivi.

Le persone giuridiche fanno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Le quote possono essere annualmente rivalutate dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti all'associazione nelle seguenti categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

#### ART. 6

La qualifica di socio da diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e regolamento.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- Al pagamento di un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### TITOLO IV

##### Recesso-esclusione

##### ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa di morte.

##### ART. 8

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
- b) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione.
- c) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

##### ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci deceduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### ART. 10

Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi elettivi solo il rimborso delle spese vive sostenute ; sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti.

Le attività necessarie al raggiungimento dello scopo sociale sono svolte dagli associati in modo volontario; l'associazione può provvedere al rimborso delle spese sostenute dagli associati a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività svolte.

L'associazione si riserva di instaurare, con soci e non soci, rapporti di lavoro autonomo e subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, secondo la vigente normativa.

### TITOLO V

#### Patrimonio e Risorse finanziarie

#### ART. 11

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito da:

- I proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- Versamenti effettuati dai fondatori originari, ulteriori versamenti effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione.
- Dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività ;
- I proventi derivanti da partecipazioni societarie ;
- Le donazioni e i lasciti testamentari ;
- Le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti ;

Il tutto in conformità al disposto dell'art. 3 della legge numero 266 dell'11/08/1991.

## Esercizio Sociale

### ART. 12

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione e la quota di versamento annuale all'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Qualunque versamento effettuato dagli aderenti all'associazione è da considerarsi a fondo perduto: per tanto i versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, morte, recesso o esclusione dell'aderente può pertanto farsi luogo a richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione.

Il versamento non crea diritto di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto fra vivi, né per causa di morte.

### ART. 13

L'esercizio amministrativo va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, mentre quello sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio amministrativo. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## TITOLO VI

### Organi dell'associazione

### ART. 14

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;

## TITOLO VII

### Assemblee

#### ART. 15

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante:

- comunicazione scritta diretta a ciascun membro;
- avviso da affiggersi nel locale della sede dell'Associazione;
- avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica purché il socio abbia comunicato all'Associazione la disponibilità di uno o entrambi i predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni.

La comunicazione deve avvenire almeno 5 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'orario della prima e della seconda convocazione che non potrà essere lo stesso giorno della prima convocazione e comunque non oltre i 30 giorni.

#### ART. 16

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo;
- b) Procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) Approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile.

In presenza di casi eccezionali l'assemblea annuale potrà essere convocata entro il 30 giugno.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### ART. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto solo gli associati maggiorenni ed in regola con la quota annuale.

#### ART. 18

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti al momento della votazione.

#### ART. 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

### TITOLO VIII

#### Consiglio Direttivo

#### ART. 20

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di 3 anni.

Il socio che decida di candidarsi ad una carica del Consiglio Direttivo deve essere associato da almeno 3 anni consecutivi ed essere in regola con i versamenti delle quote sociali e non aver commesso nessuna irregolarità ai danni dell'associazione stessa.

L'assemblea, al momento del rinnovo delle cariche, decide preventivamente il numero dei consiglieri elettivi da designare.

Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

#### ART. 21

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in mancanza di questi, dalla persona nominata dai consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento interno per l'uso dei beni appartenenti all'associazione.

#### ART. 23

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi, in giudizio e nei confronti degli Istituti di credito, cura l'esecuzione degli atti liberati dall'assemblea e dal Consiglio.

#### ART. 24

L'aspirante associato dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che potrà insindacabilmente accettarla o respingerla senza dover in alcuna maniera motivare la sua decisione. La domanda ha durata annuale e si risolverà alla scadenza dell'anno sportivo che viene stabilito dal 1 settembre al 30 agosto dell'anno successivo.

Inoltre l'aspirante socio dovrà pagare la tassa di ammissione fissata dal Consiglio Direttivo nel momento in cui compila la domanda di ammissione e fornire fotocopia di un documento d'identità, certificato di sana e robusta costituzione, 2 foto tessera, pena la decadenza dalla qualifica di associato.

Tutto questo deve essere fatto e consegnato annualmente al momento del rinnovo.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa. Il recesso ha effetto nel momento in cui il Consiglio Direttivo ne viene a conoscenza. In caso di inadempienza degli obblighi di versamento e delle documentazioni richieste oppure per altri gravi motivi ciascun aderente può essere escluso dall'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione, che deve contenerne i motivi, ha effetto nel momento in cui viene comunicato all'aderente mediante raccomandata A.R. inviata al domicilio risultante dal libro dei soci.

L'escluso può ricorrere al Collegio dei Proibiviri qualora non condivida le ragioni dell'esclusione ed in tal caso il provvedimento è sospeso fino alla pronuncia del collegio stesso.

## TITOLO IX

### I voti

#### ART. 26

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita esclusivamente ad un altro aderente all'associazione con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun delegato può farsi portatore di massimo 3 deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

#### ART. 27

Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica ricoperta, hanno uguale diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### ART. 28

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, capitali o riserve durante la vita dell'associazione a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### TITOLO X

#### Scioglimento

#### ART. 29

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con voto favorevole di almeno 3/5 ( tre-quinti ) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo a realtà aventi finalità sportive od assimilabili e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendo tra i soci e determinandone i poteri.

### NORMA FINALE

#### ART. 30

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

